

REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER LO
SMALTIMENTO DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E
ASSIMILATI

INDICE

Art. 1	Oggetto del Regolamento
Art. 2	Zone di applicazione
Art. 3	Presupposto della Tassa
Art. 4	Soggetti passivi
Art. 5	Locali tassabili
Art. 6	Aree tassabili
Art. 7	Locali ed aree non assoggettabili alla tassa
Art. 8	Alloggi in condominio
Art. 9	Locali in multiproprietà
Art. 10	Locali ed aree parzialmente assoggettati alla tassa (Art.62, C.3, D.507/93)
Art. 11	Obbligazione Tributaria
Art. 12	Riduzione di tariffa per particolari condizioni di uso (Art.66 D.507/93)
Art. 13	Riduzioni individuali (Art.67 D.507/93)
Art. 14	Agevolazioni (Art.67 D.507/93)
Art. 15	Copertura delle esenzioni – riduzioni e agevolazioni
Art. 16	Riduzione della tassazione per carenze organiche del servizio
Art. 17	Riduzione della tassazione per mancato svolgimento protratto del servizio
Art. 18	Deliberazione di tariffa
Art. 19	Determinazione delle tariffe unitarie e relativi meccanismi di quantificazione
Art. 20	Modalità di determinazione dei coefficienti di produttività quali-quantitativa
Art. 21	Modalità di ridefinizione delle categorie di contribuenza
Art. 22	Categorie di contribuenza
Art. 23	Unità immobiliari ad uso promiscuo
Art. 24	Tassa giornaliera di smaltimento
Art. 25	Denuncia
Art. 26	Denuncia di variazione
Art. 27	Contenuto della denuncia

Art. 28	Controlli ed accertamenti
Art. 29	Poteri del Comune e Autotutela
Art. 30	Riscossione
Art. 31	Rimborsi
Art. 32	Sanzioni
Art. 33	Responsabile del Servizio
Art. 34	Ricorsi
Art. 35	Disposizioni finali
TABELLA "A" – Rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani	

ART.1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento disciplina l'applicazione nel Comune di Oliva Gessi della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, sulla base delle disposizioni contenute nel Capo III del D.Lgs. n° 507 del 15.11.1993 di seguito indicato come "Decreto 507" ed è ispirato ai principi sanciti nello Statuto del Contribuente (Legge n.212 del 27/07/2000) e nella carta dei servizi del contribuente approvata dal Consiglio Comunale. I rapporti tra i contribuenti e l'Ufficio tributi del Comune sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
2. I rifiuti speciali assimilabili ai rifiuti solidi urbani sono quelli indicati nell'allegata Tabella "A".

ART.2
ZONE DI APPLICAZIONE

1. L'applicazione della tassa nella sua interezza è estesa alle zone del territorio comunale ed agli insediamenti sparsi attualmente serviti nonché agli altri ai quali è esteso il regime di privativa dello smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART.3
PRESUPPOSTO DELLA TASSA

1. La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali e delle aree scoperte operative, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale ove il servizio di raccolta dei rifiuti urbani è istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa ai sensi dell'art. 2.
2. Per l'abitazione colonica o gli altri fabbricati con area scoperta operativa, la tassa è dovuta per intero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada d'accesso all'area di pertinenza dell'abitazione o del fabbricato.
3. La superficie tassabile è misurata sul filo interno dei muri o sul perimetro interno delle aree scoperte. Le frazioni di superficie complessiva risultanti inferiori a mezzo metro quadrato si trascurano, quelle superiori si arrotondano ad un metro quadrato.

ART.4
SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta da chiunque a qualsiasi titolo (proprietà, usufrutto, comodato, locazione, ecc.) occupi, detenga o conduca locali ed aree scoperte di cui al precedente art.3, ovvero occupi o detenga, in via esclusiva, parti comuni del Condominio.
2. Qualora per qualsiasi motivo non sia possibile individuare il soggetto passivo principale, si considera tale colui che ha presentato e sottoscritto la denuncia o, in subordine, l'intestatario della scheda di famiglia.
3. Sono solidalmente tenuti al pagamento della tassa i componenti del nucleo familiare conviventi, anche di fatto, con il soggetto del precedente comma 1, e coloro che con tale soggetto usano, in comune, i locali e le aree. Si farà riferimento alla situazione risultante nell'anagrafe comunale della popolazione, ovvero a quella di fatto. Nel caso di "abitazione

secondaria" (c.d. seconda casa), i soggetti coobbligati sono gli occupanti dell'abitazione di residenza o principale, anche se posta in altro Comune. Tale vincolo di solidarietà opera in ogni fase del procedimento tributario, in funzione di garanzia fungibile nell'adempimento della prestazione tributaria. Sono irrilevanti, nei riguardi del Comune, eventuali patti di traslazione del tributo a soggetti diversi da quelli sopra indicati.

4. Data la marcata precarietà dell'occupazione, nel caso di alloggi affittati, ammobiliati e di affittacamere, l'obbligo di corrispondere la tassa compete al proprietario dei locali stessi, o a coloro che con lui risultano coobbligati.

5. Le denunce degli alloggi in condominio devono essere rese dai singoli occupanti/detentori per la superficie di loro spettanza. E' esclusa la denuncia cumulativa sottoscritta dall'amministratore.

6. In caso di convivenze anagrafiche riconducibili a strutture socio-assistenziali, sanitarie, rieducative e comunità, il soggetto passivo è individuato nel soggetto (persona fisica o giuridica) proprietario della struttura, gestore della medesima o titolare dell'autorizzazione al funzionamento. I soggetti sopracitati sono solidalmente responsabili del pagamento del tributo.

ART.5 LOCALI TASSABILI

1. Si considerano locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso, ad eccezione di quella parte ove si formano, di regola, i rifiuti speciali non assimilabili e pericolosi.

2. Sono da considerarsi tassabili le superfici utili di:

- a) tutti i vani all'interno delle abitazioni, sia principali (camere, sale, cucine, ecc..) che accessori (ingressi interni all'abitazione, corridoi, anticamere, ripostigli, bagni, gabinetti, ecc..), come pure quelli delle dipendenze anche se interrate o separate rispetto al corpo principale del fabbricato (rimesse, autorimesse, serre, ecc..) escluse le stalle, fienili e le serre a terra;
- b) tutti i vani principali ed accessori adibiti a studi professionali e all'esercizio di arti e professioni;
- c) tutti i vani principali e accessori adibiti ad esercizio di alberghi (compresi quelli diurni e i bagni pubblici), locande, ristoranti, trattorie, collegi, pensioni, caserme, case di pena, osterie, bar, caffè, pasticcerie, nonché i negozi e i locali comunque a disposizione di aziende commerciali, comprese edicole, chioschi stabili o posteggi nei mercati coperti e le superfici occupate dalle cabine telefoniche aperte al pubblico;
- d) tutti i vani principali ed accessori adibiti a circoli da ballo e da divertimento, sale da gioco o da ballo o ad altri esercizi pubblici sottoposti a vigilanza di pubblica sicurezza, ivi comprese le superfici all'aperto utilizzate sia direttamente per tali attività che per la sosta del pubblico interessato a prendere parte e/o ad assistere allo svolgimento dello spettacolo o dell'attività;
- e) tutti i vani (uffici, sale scolastiche, biblioteche, anticamere, sale d'aspetto, parlatoi, dormitori, refettori, lavatoi, ripostigli, dispense, bagni, gabinetti, ecc..)

dei collegi, convitti, istituti di educazione privati, ospedali, case di riposo, strutture socio-assistenziali e delle collettività in genere;

- f) tutti i vani, accessori e pertinenze, senza nessuna esclusione, in uso o detenuti da enti pubblici - comprese le aziende sanitarie locali - dalle associazioni culturali, politiche, sportive, ricreative anche a carattere popolare, da organizzazioni sindacali, enti di patronato nonché dalle stazioni di qualsiasi genere;
- g) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, destinati a depositi di materiali ed ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali e di servizi, ivi comprese le sedi degli organi amministrativi, uffici, depositi, magazzini ecc..;
- h) tutti i vani principali, accessori e pertinenze, degli impianti sportivi coperti, escluse le superfici destinate all'esercizio effettivo dello sport.

3. Dall' 01/01/2005 la superficie di riferimento per le unità immobiliari di proprietà privata a destinazione ordinaria, censite nel catasto edilizio urbano non può in ogni caso essere inferiore all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al D.P.R. n.138/1998.

ART.6 AREE TASSABILI

1. La superficie delle aree scoperte operative è misurata sul perimetro interno delle stesse, al netto delle eventuali costruzioni ivi insistenti, può essere desunta indirettamente dalla planimetria catastale, o, se trattasi di area privata, dal contratto d'affitto, oppure se trattasi di area pubblica, dall'atto di concessione.

2. Si considerano aree tassabili:

a) tutte le superfici scoperte o parzialmente coperte destinate a campeggi, sale da ballo all'aperto, banchi di vendita nonché alle relative attività e servizi complementari connessi;

b) tutte le superfici adibite a sede di distributori di carburanti e ai relativi accessori fissi, compresi quelli relativi a servizi complementari (servizi igienici, punti di vendita, area adibita a lavaggio autoveicoli, ecc..) nonché l'area scoperta visibilmente destinata a servizio degli impianti, compresa quella costituente gli accessi e le uscite da e sulla pubblica via;

c) le aree scoperte o parzialmente coperte degli impianti sportivi destinate ai servizi e quelle per gli spettatori, escluse le aree sulle quali si verifica l'esercizio effettivo dello sport;

d) le aree scoperte operative destinate a depositi di materiale ed ad attività produttive industriali, artigianali, commerciali, agricole e di servizi.

e) qualsiasi altra area scoperta o parzialmente coperta, anche se appartenente al demanio pubblico o al patrimonio indisponibile dello Stato e degli altri enti pubblici territoriali, se adibita agli usi indicati nel presente articolo o ad altri usi privati, suscettibili di generare rifiuti solidi urbani interni e/o speciali assimilabili.

ART.7
LOCALI ED AREE NON ASSOGGETTABILI ALLA TASSA

1. Non sono assoggettabili alla tassa i locali e le aree o parte degli stessi che risultino in obiettive condizioni di inutilizzabilità, anche per circostanze sopravvenute nel corso dell'anno indicate nella denuncia originaria, di variazione o di cessazione, con allegata idonea documentazione o autodichiarazione qualora non siano obiettivamente riscontrabili. A titolo esemplificativo si indicano:

- a) Locali in ristrutturazione edilizia o soggetti ad opere di manutenzione straordinaria che ne impediscano l'occupazione;
- b) Stato di effettiva inutilizzabilità per eventi particolari come cedimenti strutturali, incendi, etc.;
- c) Inutilizzabilità effettiva, per sopravvenuta non rispondenza dei locali a norme igienico sanitarie o a normative in ordine alla sicurezza che ne impediscano l'uso a cui sono catastalmente adibiti.

2. Le ipotesi di cui alle lettere a), b) e c) del precedente comma possono essere accertate:

- a) mediante perizia tecnica da parte dell'Ufficio Tecnico su istanza e con spese a carico del contribuente;
- b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del DPR 28.12.2000, n.445 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Comune si riserva comunque di verificare la veridicità della dichiarazione presentata dal contribuente, mediante l'Ufficio Tecnico, ovvero mediante tecnici liberi professionisti all'uopo incaricati, con spese a carico del contribuente.

I contribuenti devono comunicare all'Ente il venir meno dei requisiti validi per la non assoggettabilità alla tassa entro il termine di 30 gg dal loro verificarsi.

E' fatto salvo l'accertamento d'ufficio del permanere delle condizioni di inagibilità/inabitabilità.

Il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo della effettiva non occupazione dell'immobile.

3. Non sono soggetti alla tassa i locali e le aree che per loro natura o per l'uso al quale sono stabilmente destinati non possono produrre rifiuti o ne producono in quantità irrilevante. Presentano tali caratteristiche, a titolo esemplificativo (art. 62 D.Lgs. n. 507/1993):

- a) centrali termiche, centrali telefoniche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), ove non si abbia presenza di persone;
- b) le parti di superficie su cui insistono serbatoi, silos, cisterne, macchine per lavanderia e simili;
- c) soffitte, sottotetti e simili, ripostigli, stenditoi, lavanderie, limitatamente alla parte del locale con altezza inferiore o uguale a 1,50 mt. nel quale non sia possibile la permanenza, anche se utilizzati per il deposito alla rinfusa di oggetti in disuso;

- d) i locali e le aree utilizzati esclusivamente ad uso cantina(non pavimentata) nonché, per il deposito di legna, carbone e simili;
- e) i locali delle case coloniche, non destinati ad uso abitativo, o utilizzati per l'esercizio dell'impresa agricola, nei quali si producono rifiuti non assimilabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge e le aree scoperte, accessorie e pertinenziali delle case suddette;
- f) unità immobiliari prive di mobili e suppellettili o completamente prive di utenze (gas, acqua, luce...);
- g) la parte di impianti sportivi riservata, di norma, ai soli praticanti, sia che detti impianti siano in aree scoperte che in locali;
- h) i locali delle strutture sanitarie pubbliche e private nei quali si producono rifiuti non assimilabili ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
- i) aree circoscritte al solo impianto di lavaggio auto ed aree utilizzate per il deposito di veicoli da demolire e/o di pezzi ricavati dalla demolizione;
- j) gli edifici adibiti a qualsiasi culto, esclusi in ogni caso gli eventuali annessi locali adibiti ad uso abitativo;
- l) i locali e le aree scoperte per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti solidi urbani interni, in regime di privativa comunale per effetto di norme legislative o regolamentari, di ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile, ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

4. La mancata indicazione nella denuncia delle circostanze o condizioni che provano l'esclusione dal tributo comporta l'inversione dell'onere della prova a carico dell'utente, purché presentata entro i termini consentiti dall'avviso di accertamento.

5. L'elencazione dei locali di cui al comma 3 è fatta a titolo esemplificativo; per situazioni ivi non contemplate si fa ricorso a criteri di analogia.

6. Nel computo della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione si formano di regola rifiuti speciali pericolosi, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle vigenti leggi.

I produttori sono tenuti ad autodichiarare:

- l' avvio al recupero e/o smaltimento con aziende ed impianti autorizzati ;
- il codice C.E.R. dei rifiuti speciali e/o pericolosi prodotti nei locali oggetto della richiesta di detassazione ;
- la quantità prodotta , denunciata sul M.U.D. dell' anno precedente ovvero copia del MUD dell' anno precedente ;
- nel caso si dichiarino speciali tutti i rifiuti prodotti, compresi quelli assimilabili dal servizio comunale, occorre dimostrare di avviare i rifiuti speciali assimilabili presso impianti di recupero autorizzati.

ART.8 ALLOGGI IN CONDOMINIO

1. Le denunce degli alloggi in condominio dovranno essere rese dai singoli occupanti o detentori per le superfici di loro spettanza.

ART.9 LOCALI IN MULTIPROPRIETA'

1. Per gli alloggi, i locali ed i centri commerciali in multiproprietà, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali ed aree scoperte di uso comune, nonché per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, i quali mantengono ogni obbligo o diritto derivante dal rapporto tributario attinente ai locali ed aree in uso esclusivo.
2. L'ufficio comunale può richiedere, ai sensi del comma 1 dell'art. 73 del D.lgs. 507 del 15.11.1993 e successive modificazioni, all'amministratore del condominio, di cui all'art. 1117 del C.C., ed al soggetto responsabile del pagamento previsto dall'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 507/93, la presentazione dell'elenco degli occupanti o detentori dei locali ed aree, dei partecipanti al condominio ed al centro commerciale integrato.
3. La tassa è dovuta dagli utenti in proporzione al periodo di occupazione o di disponibilità esclusiva ed è versata dall'Amministratore con le modalità di cui all'art. 63, comma 3, del D.Lgs. 507/93.

ART.10 LOCALI ED AREE PARZIALMENTE ASSOGGETTATI ALLA TASSA (ART. 62, C.3 D.LGS. N. 507/1993)

1. In caso di contestuale produzione di rifiuti urbani e speciali assimilabili a quelli urbani e di rifiuti speciali non assimilabili e pericolosi, **la complessiva superficie tassabile** dei locali e delle aree utilizzati per l'esercizio delle attività sottoelencate, qualora non sia possibile verificarla correttamente o, comunque sussistano problemi per la sua determinazione per l'uso promiscuo cui sono adibiti i locali e le aree o per la particolarità dell'attività esercitata, **è calcolata forfaitariamente sulla base delle percentuali sotto indicate:**
 - a) ambulatori medici e dentistici, laboratori radiologici e odontotecnici, laboratori di analisi: 90%
 - b) lavanderie a secco e tintorie non industriali : 80%
 - c) officine per riparazioni auto, moto e macchine agricole e gommisti: 75%;
 - d) elettrauto: 75%;
 - e) caseifici: 70%;
 - f) autocarrozzerie, falegnamerie e verniciatori in genere galvanotecnici, fonderie, ceramiche e smalterie: 70%;
 - g) officine di carpenteria metallica: 60%;
 - h) tipografie, stamperie, incisioni e vetrerie: 80%;
 - i) laboratori fotografici ed eliografici: 80%;
 - l) allestimenti pubblicitari, insegne luminose, materie plastiche, vetroresine: 80%;

2. Per eventuali attività non considerate nel precedente comma 1, sempre che vi sia contestuale produzione di rifiuti come ivi precisato, si fa riferimento a criteri di analogia.

3. Effettuato il conteggio, secondo le modalità, sopra riportate, occorrerà procedere a moltiplicare il risultato per la tariffa determinata in base all'indice di produttività caratteristico dei soli rifiuti assimilabili, ovvero conferibili al servizio pubblico.

4. La detassazione viene accordata a richiesta di parte, da presentare entro il 20 gennaio all'ufficio tributi, ed a condizione che l'interessato dimostri, allegando la documentazione prevista dalle vigenti normative o autodichiarazione, l'osservanza della normativa sullo smaltimento dei rifiuti speciali e pericolosi.

5. Ai fini dell'applicazione della tassa a carico degli esercenti la distribuzione di carburante, a) sono escluse dalla commisurazione della superficie tassabile:

- le aree non utilizzate né utilizzabili, perché impraticabili o escluse dall'uso, con recinzione visibile;

- le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi.

b) sono commisurate separatamente, perché autonomamente tassabili:

- i locali e le aree scoperte destinati ad uso diverso da quello proprio della stazione di servizio, da includere nella categoria cui appartiene l'attività esercitata in tali locali o su tali aree.

6. Le detassazioni sono applicate a partire dall'anno successivo.

7. Le stesse, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

8. Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica dell'ufficio tributi.

9. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART.11 OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. La tassa è corrisposta in base alle tariffe di cui agli articoli successivi, commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. L'obbligazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza e termina nell'ultimo giorno del bimestre solare nel corso del quale è presentata la denuncia di cessazione debitamente accertata.

3. La cessazione nel corso dell'anno dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui è stata presentata denuncia accertata.

4. In caso di mancata o ritardata denuncia, l'obbligazione tributaria non si protrae alle annualità successive:

- quando l'utente che ha prodotto la ritardata denuncia di cessazione dimostri di non aver continuato l'occupazione o la locazione delle aree e dei locali oltre la data indicata;
- in carenza di tale dimostrazione, dalla data in cui sia sorta altra obbligazione tributaria per denuncia dell'utente subentrato o per azione di recupero d'ufficio.

5. Il **discarico** del tributo iscritto a ruolo e riconosciuto non dovuto, è disposto dall'ufficio Tributi entro gg. 30 dalla ricezione della denuncia di cessazione o dalla denuncia tardiva di cui al comma precedente. Quest'ultima denuncia è da presentare, a pena di decadenza, entro mesi 6 dalla notifica del ruolo in cui è iscritto il tributo.

ART.12

RIDUZIONE DI TARIFFA PER PARTICOLARI CONDIZIONI D'USO (ART.66 D.LGS. N. 507/1993)

1. La tariffa ordinaria viene ridotta nelle misure sottoelencate nelle ipotesi di:

- a) abitazione con unico occupante: 20%

- b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specificata nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento da parte del comune: 20%

- c) locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente, risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività: 10%

- d) utenti che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b) risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno in località fuori del territorio nazionale: 20%

2. La riduzione della tariffa di cui al precedente comma 1, lettera c):

- a) compete quando l'uso stagionale o non continuativo **ma ricorrente risulti dal provvedimento in base al quale l'attività viene esercitata;**
- b) è applicata a condizione che il contribuente, nella denuncia originaria, integrativa o di variazione, indichi espressamente la ricorrenza del presupposto per l'agevolazione, unitamente ai dati relativi **al provvedimento amministrativo** in suo possesso.

3. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda scritta degli interessati, da presentare entro il 20 gennaio all'ufficio tributi, debitamente documentata e previo accertamento dell'ufficio medesimo dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

4. Le riduzioni sono applicate a partire dall'anno successivo.
5. Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
6. Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica dell'ufficio tributi.
7. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART.13
RIDUZIONI INDIVIDUALI (ART. 67 D.LGS. N. 507/1993)

1. *La tassa è ridotta individualmente nei seguenti casi:*

a) utente (persona fisica con esclusione di attività produttive e/o commerciali) che abbia posto in atto interventi tecnici - organizzativi con effetti accertati di una minore produzione di rifiuti derivanti dallo sfalcio d'erba e materiali provenienti da giardini, parchi, ecc..

..... riduzione del 20%

b) utente produttore di rifiuti speciali assimilati agli urbani che in deroga alla privativa comunale prevista dall'articolo 21, comma 7, del Decreto Legislativo 22/1997 e successive modificazioni e dall'articolo 23, lettera e) della Legge 179/2002 possa dimostrare di provvedere autonomamente al conferimento di frazioni merceologiche di rifiuto, non per lo smaltimento ma soltanto per il recupero o riciclo, debitamente documentato, ai sensi degli articoli 10 e 15 del Decreto Legislativo 22/1997, mediante affidamento esterno a soggetti abilitati.

..... riduzione del 20%

c) utente in condizioni socio-economiche particolarmente disagiate, attestate mediante presentazione di dichiarazione ISEE, entro i limiti di reddito stabiliti da apposita deliberazione dell'organo competente.

..... riduzione del 50%

2. Le riduzioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda scritta degli interessati, da presentare entro il 20 gennaio all'ufficio tributi, debitamente documentata e previo accertamento dell'ufficio medesimo dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.

3. Le riduzioni sono applicate a partire dall'anno successivo.

4. Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.

5. Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica dell'ufficio tributi.

6. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART.14 AGEVOLAZIONI (ART. 67 D.LGS. N. 507/1993)

1. E' disposta l'agevolazione per i locali adibiti ad oratorio e circolo parrocchiale, siti nel territorio comunale, ai sensi dell'art. 67, comma 1, del D.Lgs. n. 507/1993, in misura pari all'80% dell'imposta dovuta.
2. Tale agevolazione è iscritta in bilancio come autorizzazione di spesa e la relativa copertura sarà assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.
3. Le agevolazioni di cui al presente articolo sono concesse a domanda scritta degli interessati, da presentare entro il 20 gennaio all'ufficio tributi, debitamente documentata e previo accertamento dell'ufficio medesimo dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette.
4. Le riduzioni sono applicate a partire dall'anno successivo.
5. Le riduzioni, una volta concesse, competono anche per gli anni successivi, senza bisogno di nuova domanda, fino a che persistono le condizioni richieste.
6. Allorchè queste vengono a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione, su denuncia dell'interessato e/o verifica dell'ufficio tributi.
7. In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

ART.15 COPERTURA DELLE ESENZIONI, RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI

1. Nel bilancio di previsione è individuato, nella parte "Spesa" un apposito capitolo dotato di stanziamento corrispondente all'importo stimato delle esenzioni, riduzioni e agevolazioni diverse da quelle espressamente previste dalla legge, rientranti nelle tipologie di cui al comma 1 art. 67 del D.Lgs.507/93

ART.16 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER CARENZE ORGANICHE DEL SERVIZIO

1. Qualora si verifichi all'interno della zona gravata di privativa di cui all'art.2 che il servizio, istituito ed attivato, non abbia luogo o sia svolto in permanente violazione delle norme contenute nel "Regolamento comunale per il servizio di raccolta dei rifiuti Urbani interni ed assimilabili" nella zona ove è collocato l'immobile di residenza o di esercizio dell'attività dell'utente, questi ha diritto - sino alla regolarizzazione del servizio - ad una decurtazione

del 60% della tariffa dovuta, a partire dal mese successivo alla data di comunicazione per raccomandata A/R all'ufficio tributi, della carenza permanente riscontrata e sempre che il servizio non sia regolarizzato entro i 30 gg. successivi.

2. Il Responsabile dell'Ufficio Tributi entro i 30 giorni successivi richiederà al Responsabile del Servizio di gestione dei rifiuti urbani assimilabili l'adozione dei provvedimenti necessari per la regolarizzazione del servizio e la relazione sulle cause che l'hanno impedito.

ART.17 RIDUZIONE DELLA TASSAZIONE PER MANCATO SVOLGIMENTO PROTRATTO DEL SERVIZIO

1. L'interruzione temporanea del servizio di raccolta per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi non comporta esonero e riduzione del tributo.

2. Qualora il mancato svolgimento del servizio di raccolta si protragga a tal punto che l'autorità sanitaria competente dichiari l'esistenza di una situazione di danno o pericolo di danno alle persone ed all'ambiente, l'utente può provvedere a sue spese sino a quando l'autorità sanitaria non dichiari terminata la situazione di danno.

3. L'utente che abbia provveduto in proprio, come da precedente comma 2, ha diritto, su domanda documentata, alla restituzione da parte del Comune di una quota della tassa, raggugliata al periodo di interruzione del servizio, pari al 40% di quanto dovuto per il periodo considerato.

ART.18 DELIBERAZIONE DI TARIFFA

1. Nei termini di legge il Comune delibera, in base alle classificazioni e i criteri di graduazione contenuti nel presente regolamento, le tariffe per unità di superficie dei locali ed aree, compresi nelle singole categorie e sottocategorie.

2. In caso di mancata deliberazione nel suddetto termine, si intendono prorogate le tariffe dell'anno precedente.

3. La deliberazione deve indicare la natura dei rapporti tra le tariffe, i dati consuntivi e previsionali relativi ai costi del servizio discriminati in base alla loro classificazione economica, nonché i dati e le circostanze che hanno determinato l'aumento della copertura minima obbligatoria del costo.

ART. 19 DETERMINAZIONE DELLE TARIFFE UNITARIE E RELATIVI MECCANISMI DI QUANTIFICAZIONE

1. In conformità al disposto dell'art. 65 del Decreto Legislativo n. 507/1993, con deliberazione della Giunta Comunale n. 71 del 27 Ottobre 1995 sono state determinate le tariffe per l'applicazione della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani.

ART. 20
**MODALITÀ DI DETERMINAZIONE DEI COEFFICIENTI DI PRODUTTIVITÀ QUALI-
QUANTITATIVA**

1. Gli indici di quantità e qualità specifica delle attività assoggettate alla tassa sono stati determinati sulla base di elementi conoscitivi ottenuti mediante monitoraggio diretto ed indiretto eseguito dal soggetto gestore del servizio.

ART. 21
MODALITÀ DI RIDEFINIZIONE DELLE CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La formazione delle categorie di locali ed aree tassabili con la medesima misura tariffaria è stata effettuata aggregando in classi di contribuenza le attività caratterizzate da simili valori di produttività specifica, tenuto conto delle caratteristiche qualitative del rifiuto.
2. Per l'attribuzione alle diverse classi di contribuenza di attività non specificamente analizzate sono stati applicati criteri di analogia.
3. Ciascuna delle categorie di contribuenza così individuate, è caratterizzata da un proprio coefficiente di produttività quali-quantitativa, costituito dalla media ponderale, riferita all'incidenza delle relative superfici sulla superficie totale iscritta nei ruoli della tassa per la classe in questione, degli indici di quantità e qualità specifici delle attività raggruppate nella classe medesima.

ART 22
CATEGORIE DI CONTRIBUENZA

1. La determinazione delle tariffe derivanti dall'applicazione dei criteri di commisurazione del tributo di cui all'art.65 del Decreto Legislativo 507/97, comporta l'articolazione in categorie effettuata tenuto conto dei criteri di cui all'art. 21.

Elenco delle categorie

CAT. 1	LOCALI ADIBITI AD ABITAZIONI PRIVATE
CAT. 2	PERTINENZE ABITAZIONI
CAT. 3	LOCALI ED AREE ADIBITI A MUSEI, BIBLIOTECHE, PALESTRE
CAT. 4	COMPLESSI COMMERCIALI ALL'INGROSSO, MAGAZZINI, DEPOSITI E CANTINE
CAT. 5	LOCALI ED AREE ADIBITI ALLA PRODUZIONE ARTIGIANALE E COMMERCIALE
CAT. 6	PUBBLICI ESERCIZI, VENDITE AL DETTAGLIO DI ALIMENTARI
CAT. 7	ESERCIZI DI VENDITA AL DETTAGLIO NON ALIMENTARI
CAT. 8	UFFICI, STUDI PROFESSIONALI, BANCHE, ASSICURAZIONI, TEATRI, SALE DA BALLO

ART.23
UNITA' IMMOBILIARE AD USO PROMISCUO

1. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di un'attività economica o professionale, la tassa è dovuta in base alla tariffa prevista per la specifica attività ed è commisurata alla superficie a tal fine utilizzata.

ART.24
TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO

1. E' istituita, la tassa giornaliera di smaltimento dei rifiuti urbani interni prodotti dagli utenti che, con o senza autorizzazione, occupano o detengono in modo temporaneo e non ricorrente (intendendosi per temporaneo l'uso inferiore a 183 gg. di anno solare anche se ricorrente), locali od aree pubbliche o di uso pubblico o aree soggette a servitù di pubblico passaggio.
2. In assenza del titolo costitutivo della servitù, l'occupazione o la detenzione di un'area privata soggetta a pubblico uso o passaggio è tassabile quando vi sia stata la volontaria sua messa a disposizione della collettività (dicatio ad patriam) da parte del proprietario, ovvero, da quando si sia verificata l'acquisizione della servitù pubblica per usucapione.
3. Si considerano "produttive di rifiuti", ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo, le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico (politiche, culturali, sportive, folcloristiche, sagre, fiere, circhi e similari...) nonché quelle poste in opera per l'esercizio di una attività commerciale in forma ambulante ricorrente e non.
4. La misura tariffaria giornaliera è pari all'ammontare della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti solidi attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso, diviso per 365 ed il quoziente maggiorato del 50%.
5. In mancanza di corrispondente voce di uso nella classificazione vigente della categoria, è utilizzata per il conteggio di cui al comma precedente, l'ammontare della tassa annuale della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa di produzione dei rifiuti solidi urbani:

OCCUPAZIONI E DETENZIONI TEMPORANEE
E CORRISPONDENTI VOCI D'USO ASSOGG.
ALLA TASSA ANNUALE

CATEGORIA
CORRISPONDENTE

1. Feste, fiere, festivals di partiti, associazioni, sindacati:

- stands o aree adibite a bar o ristorante
- stands o aree adibite a commercio (frutta, verdura, fiori)
- stands e aree adibite a commercio di altri beni
- stands e aree adibite a

Pubblici esercizi

Vendite al dettaglio alimentari
Non alimentari

Esercizi di vendita al dettaglio
alimentari e non alimentari

Uffici, studi professionali,

- | | |
|--|---------------------------------------|
| mostre, utilizzate per dibattiti | teatri |
| - giochi e attrazioni | teatri, sale da ballo |
| 2. Locali occupati da associazioni, partiti politici, sindacati con banchetti e simili in occasione di assemblee | Uffici, studi professionali
teatri |
| 3. Circhi, giostre e attrazioni divertimento | teatri, sale da ballo |
- 6. Il pagamento della tassa giornaliera dovrà essere effettuato, contestualmente al versamento della tassa di occupazione spazi ed aree pubbliche autorizzato da apposito provvedimento amministrativo, mediante versamento diretto all'Agente della riscossione o su c/c postale del Comune o a mezzo bonifico bancario a favore della Tesoreria Comunale.**
- 7. Per i venditori ambulanti, non titolari di autorizzazione, "spuntisti" il versamento della tassa giornaliera di smaltimento dovrà essere effettuato in unica soluzione, contestualmente al pagamento della tassa di occupazione, all'incaricato dell'ufficio preposto ad autorizzare l'occupazione stessa.**

ART.25 DENUNCIA

1. La denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, è redatta sugli appositi moduli predisposti dal Comune e deve essere presentata dal contribuente, direttamente o a mezzo raccomandata postale, all'ufficio tributi del Comune entro il 20 gennaio dell'anno successivo a quello di inizio dell'occupazione o detenzione, sottoscritta da uno dei coobbligati o dal rappresentante legale o negoziale.
2. L'ufficio Tributi competente deve rilasciare ricevuta della denuncia, che, nel caso di spedizione, si considera presentata nella risultante dal relativo timbro postale.
3. Non sono valide agli effetti del presente articolo le denunce anagrafiche prescritte dal Regolamento approvato con D.P.R. nr.223 del 30.05.1989, fermo restando l'obbligo dell'ufficio anagrafe di invitare il denunciante a provvedere ai sensi dei commi precedenti.
4. Sono valide, ai soli effetti della cessazione della tassa, le denunce generiche presentate all'ufficio tributi del Comune concernenti la cessazione dell'obbligo di pagamento di tutti i tributi.
5. Qualora si tratti di occupazioni che danno luogo all'applicazione della tassa giornaliera ai sensi del precedente art. 24, l'obbligo della denuncia è assolto a seguito del pagamento della tassa.
6. L'Amministratore del condominio, su richiesta dell'ufficio Tributi, trasmette l'elenco degli occupanti o detentori dei locali del condominio.

7. L'erede, che continua ad occupare i locali già assoggettati alla tassa a carico del " de cuius" , ha l'obbligo formale di denunciare la variazione dell'intestatario del tributo nei termini di cui al comma 1 del presente articolo.

ART.26 DENUNCIA DI VARIAZIONE

1. La denuncia di cui all'art. 25, comma 1, ha effetto anche per gli anni successivi a condizioni invariate di tassabilità.
2. In caso contrario, il contribuente è tenuto a denunciare, con la forma e nei tempi di cui all'art. 25 ogni variazione che comporti un maggiore ammontare della tassa e così anche il venir meno delle condizioni dell'applicazione della tariffa ridotta di cui ai precedenti articoli.
3. La nuova tassa decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'occupazione o la diversa destinazione e, in caso di omessa denuncia, si provvederà ad emettere avviso di accertamento d'ufficio, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del **quinto anno** successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata (art. 71 comma 1 ultimo capoverso D.lgs. 507/93 e successive modificazioni e integrazioni).

ART.27 CONTENUTO DELLA DENUNCIA

1. La denuncia deve contenere l'indicazione degli elementi e dei dati di cui all'art. 70, comma 3, del Decreto, nonché di quelli richiesti dal modello predisposto dal Comune.
2. La denuncia di cessazione deve contenere, a pena di invalidità, l'indicazione degli elementi identificativi dei locali e delle aree cessati.
3. Le denunce relative a richieste agevolative devono contenere i titoli che, secondo il richiedente, danno diritto all'agevolazione.

ART.28 CONTROLLI E ACCERTAMENTI

1. Il Comune, tramite l'ufficio tributi, esercita l'attività di controllo e di accertamento necessaria per la corretta applicazione della tassa, emettendo i relativi avvisi, in rettifica o d'ufficio, nel rispetto dei tempi e modi di legge.
2. Gli avvisi di accertamento, contenenti gli elementi identificativi previsti dalla normativa vigente, sono notificati al contribuente con le modalità di cui all'art. 60 del D.P.R. 29.09.1973, nr.600, ovvero a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento. Essi sono sottoscritti dal Responsabile del Servizio e debbono contenere il termine e l'indicazione dell'Organo presso il quale può essere proposto il ricorso.
3. **Dall'1/01/2007 il recupero della tassa dovuta deve avvenire mediante emissione di avviso di accertamento in rettifica o d'ufficio, da notificare, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia doveva essere presentata. Sulle somme accertate sono calcolati gli**

interessi al tasso legale con maturazione giorno per giorno. Entro lo stesso termine saranno contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

ART.29 POTERI DEL COMUNE E AUTOTUTELA

1. Ai fini dell'esercizio dell'attività accertatrice e di controllo di cui al precedente art. 28 il Comune, oltre ad esercitare i poteri indicati nell'art. 73 del Decreto, può:

a) richiedere l'esibizione della copia del contratto di locazione o di affitto dei locali e delle aree;

b) richiedere notizie, relative ai locali ed alle aree in tassazione, non solo agli occupanti o detentori, ma anche ai proprietari dei locali e delle aree stesse, nonché agli amministratori del condominio ed ai responsabili dei centri commerciali integrati e dei locali in multiproprietà;

c) invitare i soggetti di cui alla precedente lettera b) a comparire di persona per fornire prove e delucidazioni.

2. Ai sensi dell'art.73, comma 2, del Decreto, sono autorizzati ad accedere agli immobili in accertamento tutti i dipendenti, anche straordinari, comunque in servizio presso il Servizio Tributi ed il Servizio Tecnico, nonché il personale di società incaricata dello specifico lavoro accertativo.

3. Qualora il Responsabile del servizio, d'ufficio, o su segnalazione del soggetto interessato entro i termini di legge ritenga errato, in tutto in parte, l'accertamento notificato al contribuente, può provvedere, indicandone i motivi, ad annullarlo o a riformarlo previa comunicazione all'interessato.

4. Il potere di accesso e gli altri poteri di cui al presente articolo sono estesi anche agli accertamenti ai fini istruttori delle istanze di detassazione, riduzione, agevolazione ed eventuale esenzione.

ART.30 RISCOSSIONE

1. La riscossione della tassa è effettuata nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e, dall'1/01/2007, il pagamento della stessa dovrà essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore o pari a 49 centesimi ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

2. Gli importi del tributo ed addizionali, accessori e soprattasse, sono riscossi in **quattro rate** di pari importo con le modalità previste dalla normativa vigente.

ART.31 RIMBORSI

1. I rimborsi della tassa non dovuta sono disposti alle condizioni, nei modi e nei tempi stabiliti dalla legge e dal presente Regolamento.

2. L'istanza di rimborso deve essere motivata e presentata entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento, ovvero da quello in cui è stato accertato il diritto alla restituzione e alla stessa deve essere allegata la prova dell'avvenuto pagamento delle somme di cui si chiede il rimborso.

3. Eventuali rimborsi di tassa, dovuti in conseguenza di rilievi di legittimità formulati tempestivamente dal Ministero delle Finanze in sede di esame di atti deliberativi riguardanti il presente Regolamento e le tariffe della tassa, sono effettuati mediante compensazioni della tassa stessa quale dovuta per l'anno successivo a quello di comunicazione dei rilievi ministeriali.

4. Sulle somme rimborsate si applica il tasso di interesse legale con maturazione giorno per giorno.

ART.32 SANZIONI

1. Per l'omessa, tardiva, incompleta o infedele denuncia si applicano le sanzioni amministrative nelle misure minime e massime stabilite dai decreti legislativi 471-472- 473 del 18.12.1997 e del successivo decreto legislativo 203 del 5.6.1998:

INFRAZIONE E SANZIONI:

- a) omessa, tardiva presentazione denuncia: dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un importo minimo applicabile pari a Euro 51,65;
- b) presentazione di denuncia infedele: dal 50% al 100% della maggior tassa dovuta;
- c) violazioni non incidenti sull'ammontare: da Euro 51,65 a Euro 258,23 della tassa (errori formali);
- d) compilazione infedele della documentazione richiesta: da Euro 51,65 a Euro 258,23;
- e) mancata trasmissione documentazione richiesta: da Euro 51,65 a Euro 258,23.

2. Per tutto quanto non previsto dalle sopra richiamate norme si applica il vigente regolamento comunale in materia di sanzioni amministrative per violazioni alle norme regolamentari e delle ordinanze del Comune.

ART.33 RESPONSABILE DEL SERVIZIO

1. Al controllo dell'esatta e puntuale applicazione del tributo secondo le disposizioni di legge e del presente Regolamento, è preposto il responsabile del Servizio Tributi il cui nominativo è comunicato al Ministero delle Finanze Direzione Centrale per la Fiscalità Locale, entro 60 giorni dalla nomina.

2. A tale Responsabile sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa, sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

ART.34 RICORSI

1. Il ricorso avverso gli avvisi di accertamento deve essere diretto alla Commissione Tributaria Provinciale di Pavia - entro gg. 60 dalla data di notifica.

ART.35 DISPOSIZIONI FINALI

1. Il presente Regolamento comunale entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione e produce i propri effetti dal 01/01/2007.

2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AI RIFIUTI SOLIDI URBANI

- 1) Rifiuti non pericolosi, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso di civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.) come previsto nei punti a) e b), comma 1 dell'art. 7 del D.Lgs. n. 22/1997;
- 2) Rifiuti di carta, cartone e similari;
- 3) Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- 4) Imballaggi primari;
- 5) Imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purchè raccolti in forma differenziata;
- 6) Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- 7) Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- 8) Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- 9) Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- 10) Paglia e prodotti di paglia;
- 11) Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- 12) Fibra di legno e pasta di legno anche umida, purchè palabile;
- 13) Ritagli di scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- 14) Feltri e tessuti non tessuti;
- 15) Pelli e simil-pelle;
- 16) Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali, come camere d'aria e copertoni;
- 17) Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- 18) Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- 19) Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- 20) Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- 21) Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- 22) Rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- 23) Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- 24) Nastri abrasivi;
- 25) Cavi e materiale elettrico in genere;
- 26) Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- 27) Scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- 28) Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili) compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- 29) Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- 30) Accessori per l'informatica.